



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Al Direttore Generale

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l'art. 6;
- VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;
- VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;
- VISTO il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, – attivati presso le Accademie di Belle Arti – sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all'insegnamento secondario, S.S.I.S.;
- VISTO il D.M. n.56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M. n.11 del 30 gennaio 2007, concernente l'attivazione di corsi di specializzazione sul sostegno per i docenti abilitati con i citati corsi COBASLID;
- VISTO il D.M. 137 del 28 settembre 2007, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha istituito un percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale;

- VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206, che prevede il reciproco riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;
- VISTO il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008, in particolare l'articolo 5 bis, che dispone l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per talune categorie di personale e la collocazione di detto personale nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti, nonché l'art. 6, che conferisce nuovamente valore abilitante alla laurea in scienze della formazione primaria;
- VISTO il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, in particolare l'art.36, comma 1 bis.**
- VISTA la tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media, allegato B al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, concernente il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
- VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale titolo di accesso, l'abilitazione conseguita presso le S.S.I.S ;
- VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell'art.1, comma 607 della legge 296/06 come integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 607 della citata legge n. 296/06, debbono essere disposti, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie ad esaurimento
- CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni sull'integrazione delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 5 bis della sopraccitata legge n. 169/08, solo le categorie di personale ammesse a partecipare alla procedura sono incluse nella**

graduatoria provinciale, "a pettine", sulla base del punteggio relativo ai titoli posseduti;

CONSIDERATO il personale già iscritto in graduatoria che intende trasferirsi da una provincia all'altra deve, pertanto, essere iscritto in posizione subordinata (in coda) ai candidati di tutte le fasce, già iscritti in graduatoria per il precedente biennio scolastico;

RAVVISATA l'opportunità - in relazione al processo di esaurimento delle graduatorie in corso e al fine di favorire le possibilità di conseguimento dell'assunzione a tempo indeterminato del personale già iscritto a pieno titolo in graduatoria - di consentire a detto personale di trasferirsi, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza - senza essere cancellato dalla relativa graduatoria- in posizione subordinata rispetto al personale già iscritto in graduatoria nelle province in questione in occasione del precedente aggiornamento;

D E C R E T A:

ART. 1

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie- Scelta di altre due province

1. Sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007.
2. A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11 La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
3. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria.
4. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se

hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l'apposito modulo, Allegato A.

5. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare **di essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio**, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.
6. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, in due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due province in cui è già inserito. Il personale già inserito nella graduatoria di una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie ad esaurimento, solo se riferite alla stessa provincia.
7. Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007- termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 16 marzo 2007- ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 19 aprile 2007. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.
8. Il personale non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia.
9. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscriva per la prima volta nella graduatoria provinciale precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
10. **Tutti i candidati già iscritti in graduatoria ad esaurimento possono indicare nella istanza di conferma/aggiornamento altre due province in cui figurare "in coda", con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, senza essere cancellato dalla relativa graduatoria. Vengono, quindi, costituite, in ogni provincia, "in coda" alla III fascia, tre nuove fasce corrispondenti a quelle di appartenenza, in cui sono inseriti i docenti che hanno operato l'opzione. Non è consentito di operare la scelta di ulteriori due**

province per graduatorie per le quali i candidati non risultino a pieno titolo nella provincia di appartenenza.

11. I candidati iscritti in prima fascia, che sono già inseriti in due province, possono operare la scelta delle ulteriori due province in una soltanto delle istanze di permanenza/ aggiornamento, collocandosi, quindi in non più di quattro province.

ART. 2

Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria ad esaurimento

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.
3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.

ART. 3

Norme specifiche per la terza fascia.

1. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell'interessato.
3. A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi

svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957.

4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
6. Analogamente ai corsi abilitanti S.S.I.S., anche per i corsi COBASLID, Didattica della musica e della laurea in Scienze della formazione primaria, non è valutabile il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
7. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.
8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4).
9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E..
10. **I corsi di perfezionamento universitari, purchè strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2 al D.D.G.).**

ART. 4

Inserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, esclusa quella di strumento musicale

1. Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, "a pettine" nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 12, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009. La collocazione in graduatoria, disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti, riguarda le seguenti categorie:

- a) i docenti che frequentano i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati entro l'anno accademico 2007/2008 (art.5 bis, comma 1, legge 169/08) ;
- b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A (art.5 bis, comma 2, legge 169/08);
- c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento in uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con provvedimento direttoriale il riconoscimento ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206, ovvero i cittadini italiani o comunitari che ottengono il riconoscimento di titoli professionali conseguiti in Paesi extracomunitari, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/08/1999, n.394;
- d) i docenti che frequentano i corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A (art. 6, D.M. 137/07);
- e) I docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria;
- f) I docenti ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti, indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, che hanno maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il 22 dicembre 2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi e che abbiano superato l'esame di Stato (art. 36, comma 1 bis, legge n.....).**

2. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre entro la stessa data del 30 giugno 2009 apposita dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto conseguimento del titolo.

La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo, sarà effettuata entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159;

A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione" presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).

b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web ; detta operazione viene effettuata dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2009 nella sezione dedicata,

"Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento", presente sul sito internet del Ministero.

3. L'abilitazione o l'idoneità conseguita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, viene valutata ai soli fini dell'accesso alla graduatoria e non come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.
4. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria.

ART. 5

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media -classe 77/A, inserito nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in occasione di precedenti aggiornamenti, e nella III fascia di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio di inclusione in graduatoria. I candidati già iscritti in graduatoria ad esaurimento possono indicare nella istanza di conferma/ aggiornamento limitatamente al biennio 2009/2011, altre due province ove intendono figurare iscritti in graduatoria "in "coda" ai candidati già iscritti in occasione del precedente aggiornamento. Per la scelta delle ulteriori due province e per le modalità di formulazione delle relative graduatorie, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.
2. Possono presentare domanda di inserimento, "a pettine", nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale di una sola provincia gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande o che la conseguono entro il 30 giugno 2009. La collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti :
 - a) -i docenti che frequentano il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A (art.5 bis, comma 2, legge 169/08).
 - b) I docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con provvedimento direttoriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206, ovvero i cittadini italiani o comunitari che ottengono il riconoscimento di titoli professionali conseguiti in Paesi extracomunitari, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/08/1999, n.394.

3. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento relativo alle previgenti graduatorie permanenti (D.M. n. 123 del 27 marzo 2000).

ART. 6

Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30 giugno, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo citato entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, non saranno inclusi negli elenchi del sostegno per l'a.s. 2009/2010. Per l'a.s. 2010/2011 saranno emanate apposite disposizioni per l'iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la data citata.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, alle quali è aggiunta la costituenda fascia subordinata. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria. Analogamente si provvede per l'inserimento nella fascia subordinata.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di

strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, alle quali è aggiunta la costituenda fascia subordinata, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. Analogamente si provvede per l'inserimento nella fascia subordinata.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
7. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione
8. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero alla data del 30 giugno 2009, in conformità a quanto precisato dal precedente comma 1 per i titoli di specializzazione sul sostegno.
9. I docenti inclusi in graduatoria ad esaurimento, in possesso di attestati conseguiti previa frequenza a corsi per l'integrazione di alunni disabili, di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti), rilasciati dalle Università o anche da Enti od Associazioni culturali qualificati - accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in convenzione con le Università, vengono inclusi in apposito elenco che viene utilizzato dai Capi di istituto in caso di esaurimento di tutti gli elenchi di sostegno, con

precedenza rispetto all'attribuzione del posto di sostegno a personale privo di titolo.

ART. 7

Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie le categorie di personale di cui al precedente art. 4, comma 1, che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero alla data del 30 giugno 2009, siano in possesso di :
 - a) abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto comune, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
 - b) titolo di specializzazione monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata ~~direttamente dal Centro per i servizi amministrativi~~, nelle province ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
6. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato;

ART. 8

Iscrizioni con riserva – Conferma dell'iscrizione con riserva

1. Nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia di una sola provincia, possono iscriversi con riserva, ai sensi dell'art.5 bis della legge n. 169/08, compilando il modello 2, coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
2. Debbono confermare l'inclusione con riserva, compilando il modello 1:
 - a) coloro che erano già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in attesa del conseguimento della laurea in Scienze della formazione primaria o del diploma quadriennale di Didattica della musica, ma non li conseguano entro il 30 giugno 2009.
 - b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, abbiano ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.
3. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza di iscrizione ai sensi del precedente art.4 o ai sensi del presente articolo, debbono essere cancellati definitivamente dalla graduatoria, come precisato all'art.1, comma 2.
4. L'iscrizione con riserva è possibile solo per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento e non ai fini del miglioramento del punteggio nelle graduatorie, in cui si è già inseriti.
5. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.

ART. 9

Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente autorizzati. Le stesse graduatorie sono, altresì, utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio 2009/2011.
3. L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto.

4. La rinuncia di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso non comporta la cancellazione, dalle graduatorie per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto.

Art. 10

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, idoneità che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) conoscenza della lingua italiana;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni

- disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 11

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. Le domande di permanenza, di aggiornamento del punteggio, di inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva e la scelta di ulteriori due province dovranno essere presentate alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale, con le eccezioni di cui all'ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo (www.pubblica.istruzione.it).
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5. E' motivo di esclusione:
 - a) la domanda presentata fuori termine;
 - b) la domanda priva della firma del candidato;
 - c) la mancanza dei requisiti prescritti.
6. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
7. Per le province di Bolzano e Trento e per regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dai competenti Uffici territoriali negli specifici ed autonomi provvedimenti.

ART. 13

Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno. Reclami e ricorsi

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato dispone la pubblicazione all'albo della sede provinciale delle graduatorie ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto, che, relativamente alle altre due province prescelte, dove i candidati sono iscritti "in coda", prevede la valutazione dei titoli da parte dell'Ufficio provinciale di appartenenza. La graduatoria provinciale "di coda" è articolata secondo la fascia di appartenenza dei candidati. Gli interessati sono graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. All'atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili. Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all'art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base del

punteggio conseguito in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Amministrazione scolastica che ha disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle stesse. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

2. Ultimate le operazioni di propria competenza, Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive.
3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi, condizionatamente all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

ART. 14

Trattamento dei dati personali

1. L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

ART. 15

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale

interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

ART. 16

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel D.D.G. 16 marzo 2007, nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta